

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 giugno 2025

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di giugno dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Stefania FANIZZI.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **703** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA, AI SENSI DELLA L.R. 63/1993. REVOCA DELLA DGR 327/2022.

L'Assessore allo sviluppo economico formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- la legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 “Disciplina dell’attività di estetista nella Regione Valle d’Aosta”;
- la legge 28 marzo 2002, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- legge regionale 17 dicembre 2024, n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali”.

Richiama in particolare gli articoli 3 e 4 della l.r. 63/1993 che disciplinano:

- all’articolo 3, le modalità di acquisizione della qualificazione professionale di estetista, richiesta al responsabile tecnico, prevedendo che tale qualificazione sia conseguita, dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico - pratico preceduto dallo svolgimento:
 - a) *di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;*
 - b) *oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;*
 - c) *oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).*
- all’articolo 4, come modificato dalla l.r. 24/2024 la definizione delle modalità di svolgimento degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, della composizione della commissione esaminatrice e delle spese per il suo funzionamento, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, di seguito denominati IVC, demandate ad apposita deliberazione della Giunta regionale.

Richiama inoltre:

- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 “Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.”, che

all'articolo 21, prevede l'offerta del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) quale canale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e il conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31 gennaio 2022, recante “Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione e la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales nell’ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze, rideterminazione gettone presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni delle competenze. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 980/2002, 494/2016, 718/2016, 1294/2017, 1547/2019 e rettifica della DGR 103/2021.”;
- il provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, recante “Approvazione delle disposizioni applicative e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in attuazione delle DGR n. 103/2021 e n. 83/2022”, così come modificato dal successivo provvedimento dirigenziale n. 2805 in data 15 maggio 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023, recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla DGR 103/2021, e delle “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP).”.

Dà atto che nell’ambito della succitata offerta di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominata IeFP, sono presenti percorsi formativi tesi al conseguimento della qualifica professionale di Operatore ai trattamenti estetici, al termine di un triennio di formazione, e/o del diploma professionale di Estetista/Tecnico dei trattamenti estetici, al termine di un quadriennio di formazione e che detti percorsi, per durata e articolazione, sono equivalenti, rispettivamente, ai corsi biennali e al corso di specializzazione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 63/1993.

Riferisce che, in ragione della totale riconducibilità dei contenuti professionali del titolo di estetista, acquisito in esito alla formazione di IV anno dell’offerta di IeFP, con la qualificazione professionale abilitante, è opportuno considerare la qualifica professionale di estetista, acquisita a seguito del superamento dell’esame conclusivo del percorso quadriennale di IeFP, titolo valido ai fini della qualificazione professionale di cui alla l.r. 63/1993, anche in un’ottica di economicità ed efficienza ed in coerenza con quanto già previsto in altre Regioni.

Fa presente che, in conformità con quanto disposto dall’articolo 4 comma 2 della succitata l.r. n. 63/1993, si rende necessario approvare le modalità di svolgimento degli esami abilitanti nonché la composizione della commissione.

Riferisce inoltre che:

- qualora la qualificazione professionale sia acquista a seguito di esami realizzati in esito a corsi di formazione la Struttura regionale competente nel rilascio dell’abilitazione professionale non dovrà provvedere all’organizzazione dello stesso né sostenere le relative spese, in quanto ricomprese nelle risorse impegnate per la realizzazione dei corsi stessi;
- la Struttura regionale competente, in alternativa e in presenza di almeno un’istanza, può organizzare l’esame direttamente o avvalendosi di un Soggetto titolato allo svolgimento dei servizi IVC, con oneri a carico dell’Amministrazione regionale.

Precisa che gli uffici della Struttura competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in collaborazione con gli uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, hanno definito le allegate “Disposizioni applicative per la realizzazione degli

esami per la qualificazione professionale di estetista, ai sensi della l.r. 63/1993”, armonizzandole con le disposizioni regionali vigenti in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché tenendo conto di quanto previsto nelle Regioni limitrofe e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Propone pertanto alla Giunta regionale di approvare le “Disposizioni applicative per la realizzazione degli esami per la qualificazione professionale di estetista, ai sensi della l.r. 20 agosto 1993, n. 63”, allegate alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

ritenuto di approvare le allegate “Disposizioni applicative per la realizzazione degli esami per la qualificazione professionale di estetista, ai sensi della l.r. 20 agosto 1993, n. 63”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia e il Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, hanno rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le “Disposizioni applicative per la realizzazione degli esami per la qualificazione professionale di estetista, ai sensi della l.r. 20 agosto 1993, n. 63”, allegate alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 327 in data 28 marzo 2022, recante “Approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di estetista e definizione della composizione della commissione, ai sensi della l.r. 63/1993. Revoca della DGR 1341/2021.”;
3. di demandare, come disposto dall’articolo 4, comma 1 della l.r. 63/1993, ad apposito atto della Giunta regionale, da adottare previa approvazione da parte della commissione consiliare competente, e sentite le associazioni artigiane, la disciplina e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento della qualificazione di estetista;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione, relativi alla nomina delle competenti commissioni e all’eventuale organizzazione degli esami, trovano copertura rispettivamente sui capitoli U0021324 “Spese per la corresponsione dei compensi ai membri della commissione d’esame per il conseguimento della qualifica professionale di estetista” e U0028236 “Spese per servizi diversi connessi allo svolgimento degli esami per il rilascio della qualificazione professionale di estetista” nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DI ESTETISTA, AI SENSI DELLA L.R. 20 AGOSTO 1993, N. 63

Articolo 1

Modalità e requisiti per l'ottenimento della qualificazione professionale

1. La qualificazione professionale di estetista, valida ai fini del conseguimento del requisito professionale necessario per l'esercizio in forma autonoma o quale responsabile tecnico dell'attività di estetista, è acquisita a seguito del superamento di apposito esame teorico-pratico a cui possono accedere le persone in possesso di uno tra i seguenti requisiti:
 - a) aver svolto un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista, anche con contratto a finalità formativa. I percorsi realizzati nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito denominato IeFP e finalizzati al conseguimento del diploma professionale di Estetista/Tecnico dei trattamenti estetici sono equivalenti al corso di specializzazione di cui sopra;
 - b) aver svolto almeno un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla vigente normativa in materia di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;
 - c) aver svolto un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. Gli esami conclusivi dei corsi di specializzazione e di formazione teorica di cui alle lettere a) e b) del precedente comma volti al rilascio della qualifica professionale di Estetista/Tecnico dei trattamenti estetici sono validi ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività in forma autonoma o quale responsabile tecnico. A detti esami non si applicano i successivi articoli 2, 3 e 4 delle presenti Disposizioni, ma esclusivamente quanto previsto nei dispositivi attuativi del percorso formativo di riferimento tanto relativamente all'ammissione dei candidati quanto alle modalità di nomina e funzionamento delle commissioni e di svolgimento delle prove.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti formativi di cui al comma 1 si precisa che:
 - a. tutti i percorsi formativi attestati devono essere stati oggetto di riconoscimento o autorizzazione da parte della Regione di riferimento;
 - b. i percorsi di formazione svolti nell'ambito del sistema di IeFP, anche in altra Regione - sono equivalenti ai corsi indicati al punto a) del comma 1 del presente articolo. Nello specifico:
 - i percorsi tesi al conseguimento della qualifica professionale di "Operatore ai trattamenti estetici/Operatore del benessere - indirizzo estetico" sono equivalenti al corso biennale di qualificazione della durata minima di novecento ore annue;
 - i percorsi volti al rilascio del diploma professionale di "Estetista/Tecnico dei trattamenti estetici" sono equivalenti al corso di specializzazione della durata

di un anno. Per tali tipologie di corsi, a partire dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, il diploma professionale conseguito costituisce titolo abilitante a norma della summenzionata l.r. 63/1993.

4. Ai fini della valutazione dei requisiti lavorativi di cui al comma 1, si precisa che:
 - a. per attività lavorativa qualificata si intende l'inquadramento contrattuale almeno al 3° livello del CCNL di categoria nel caso di lavoratori dipendenti, oppure l'esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello del CCNL di categoria svolte in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione;
 - b. per il computo dei periodi di inserimento lavorativo, eventuali periodi di lavoro a tempo parziale sono calcolati pro quota rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno.
5. Possono altresì accedere all'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista realizzato presso la Regione autonoma Valle d'Aosta i soggetti che:
 - a. non avendo ottenuto la qualificazione professionale di estetista, a seguito di esame svolto in esito ad un precedente corso, si ripresentano per sottoporsi a valutazione per le sole competenze non già certificate;
 - b. pur ammessi all'esame finale, in esito ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), non hanno sostenuto le prove finali.

I soggetti di cui sopra possono ripresentarsi, per sostenere l'esame abilitante, entro il limite di 5 anni dal completamento della formazione.

6. L'esercizio dell'attività di estetista è consentito, senza sostenere l'esame abilitante di cui alle presenti Disposizioni, a:
 - a. coloro che hanno conseguito la qualificazione professionale, ai sensi della legge regionale n. 63/1993, in altre Regioni italiane;
 - b. cittadini comunitari in possesso di abilitazione alla professione di estetista, conseguita in uno Stato dell'Unione europea e riconosciuta secondo la procedura prevista dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Per il riconoscimento della qualifica conseguita in paesi terzi si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2013-55-UE, recepita con decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15.

Articolo 2

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista deve essere presentata alla Struttura regionale competente¹ su modulo di istanza pubblicato nella pagina dedicata del sito internet della Regione.
2. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ed è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale. La domanda dovrà essere inviata tramite posta, o via telematica con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), oppure presentata a mano unitamente a copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido.
3. La Struttura regionale competente definisce i termini per la presentazione delle domande e ne dà adeguata informazione ai cittadini, attraverso la pagina dedicata sul sito internet della Regione

¹ Alla data di adozione delle presenti Disposizioni, la Struttura regionale competente è identificata nella Struttura Competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia.

autonoma Valle d'Aosta, verifica il possesso dei requisiti e ammette gli interessati all'esame.

Articolo 3 Esame abilitante

1. L'esame per il rilascio della qualificazione professionale di estetista si realizza:
 - a) in ottica di economicità ed efficienza, preferibilmente in forma integrata rispetto agli esami conclusivi dei percorsi formativi di cui all'articolo 1;
 - b) in alternativa e in presenza di almeno un'istanza la Struttura regionale competente può organizzare l'esame direttamente oppure avvalendosi di un Soggetto titolato allo svolgimento dei servizi di IVC con oneri a carico dell'Amministrazione regionale e in base alle disposizioni approvate con provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, recante "Approvazione delle disposizioni applicative e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in attuazione delle DGR n. 103/2021 e n. 83/2022", così come modificato dal successivo provvedimento dirigenziale n. 2805 in data 15 maggio 2023.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, lett. a) la Struttura regionale competente si raccorda con la Struttura competente in materia di formazione professionale e con gli organismi di formazione interessati, al fine di verificare che la tempistica e le condizioni di svolgimento degli esami in esito ai corsi di formazione consentano l'inserimento di candidati esterni e che i fondi eventualmente già stanziati per il funzionamento della commissione d'esame siano sufficienti o se sia necessario procedere ad un'integrazione.
3. La Struttura regionale competente pubblica sulla pagina dedicata del sito internet della Regione tutte le informazioni inerenti lo svolgimento degli esami.

Articolo 4 Commissione

1. La Commissione per il rilascio della qualificazione professionale di estetista è nominata con atto espresso del Dirigente della Struttura regionale competente ed è composta da:
 - un rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di presidente;
 - due esperti di settore, proposti dal soggetto titolato o individuati dalla Regione.
2. Il Soggetto titolato o la Struttura regionale competente individuano gli esperti di settore nell'ambito dell'elenco degli esperti abilitati all'esercizio della "Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" tenuto dalla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
3. Qualora, per assenza, carenza o indisponibilità, non sia possibile individuare i componenti della Commissione ai sensi del comma 2, il Soggetto titolato o la Struttura regionale competente provvedono ad individuazione diretta, preferibilmente attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e degli organismi bilaterali.
4. La Commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i membri nominati.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di esami per il conseguimento delle certificazioni di competenza.